

Codice A1604B

D.D. 18 febbraio 2020, n. 62

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di diciassette sorgenti potabili - denominate Clos (Gleyse), Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles, Giolitti - Conca di Bardonecchia, Hyppolites - Pian del Sole, Issard, Orgera, Periglieu, Pra Long alta (Gleyse), Pra Long bassa (Gleyse), Pys 1 - Alta Valle di Rho, Pys 2 - Alta Valle di Rho, Pys 3 - Alta Valle di Rho, Pys 4 - Alta Valle



ATTO N. DD-A16 62

DEL 18/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di diciassette sorgenti potabili – denominate Clos (Gleyse), Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles, Giolitti - Conca di Bardonecchia, Hyppolites - Pian del Sole, Issard, Orgera, Periglieu, Pra Long alta (Gleyse), Pra Long bassa (Gleyse), Pys 1 - Alta Valle di Rho, Pys 2 - Alta Valle di Rho, Pys 3 - Alta Valle di Rho, Pys 4 - Alta Valle di Rho, Rochemolles - Bassa Valfredda, Sellette (Gleyse), Sur le Pys Sup. 1 - Alta Valle di Rho e Sur le Pys Inf. 2 - Alta Valle di Rho – ubicate nel Comune di Bardonecchia (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Bardonecchia (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 16 ottobre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 263 del 15 ottobre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti diciassette captazioni da sorgente, che ricadono nello stesso Comune di Bardonecchia, in un settore a morfologia montuosa, a quote comprese tra 2.200 e 1.277,5 metri s.l.m.:

- sorgente *Clos - Gleyse (TO-S-01429)* – particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota altimetrica di circa 2.036,2 metri s.l.m.;
- sorgente *Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles (TO-S-01420)* – particella catastale n. 5 del foglio di mappa n. 32 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.358,5 metri s.l.m.;
- sorgente *Giolitti - Conca di Bardonecchia (TO-S-01411)* – particella catastale n. 73 del foglio di mappa n. 29 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.277,5 metri s.l.m.;
- sorgente *Hyppolites - Pian del Sole (TO-S-01421)* – particella catastale n. 558 del foglio di mappa n. 24 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.504 metri s.l.m.;

- sorgente *Issard (TO-S-01424)* – particella catastale n. 156 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.588 metri s.l.m.;
- sorgente *Orgera (TO-S-01413)* – particella catastale n. 3 del foglio di mappa n. 35 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.795 metri s.l.m.;
- sorgente *Pereglieu (TO-S-01412)* – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 9 - collocata ad una quota altimetrica di circa 2.200 metri s.l.m.;
- sorgente *Pra Long Alta - Gleise (TO-S-01425)* – particella catastale n. 33 del foglio di mappa n. 12 - collocata ad una quota altimetrica di circa 2.054 metri s.l.m.;
- sorgente *Pra Long Bassa - Gleise (TO-S-01426)* – particella catastale n. 13 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.963 metri s.l.m.;
- sorgente *Selletta - Gleise (TO-S-01426)* – particella catastale n. 13 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota altimetrica di circa 2.063,3 metri s.l.m.;
- sorgenti *Pys 1, Pys 2, Pys 3 e Pys 4 - Alta Valle della Rho (TO-S-01414-15-16-17)* – particelle catastali n. 2-4 (*Pys 1 e 2*) e particella catastale n. 13 del foglio di mappa n. 35 (*Pys 3 e 4*) - collocate, rispettivamente, a quote altimetriche di circa 1.978,5 metri s.l.m. (*Pys 1*), di circa 2.028,6 metri s.l.m. (*Pys 2*) e di circa 2.001,5 metri s.l.m. (*Pys 3 e 4*);
- sorgenti *Sur les Pys - Alta Valle della Rho (TO-S-01428-18)* – particella catastale n. 2 del foglio di mappa n. 36 - collocate a quote altimetriche di circa 2.168,8 metri s.l.m. (*Sur les Pys 1*) e di circa 2.187,7 metri s.l.m. (*Sur les Pys 2*);
- sorgente *Rochemolles - Bassa Valfredda (TO-S-01423)* – particella catastale n. 157 del foglio di mappa n. 11 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.721,3 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 22 maggio 2018 ed in data 8 agosto 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Per le diciassette sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi piuttosto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Clos - Gleyse (TO-S-01429):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

All'interno della zona di rispetto allargata è presente un breve tratto di strada sterrata, chiusa al traffico veicolare durante il periodo invernale; nel bacino di alimentazione non sono state osservate

attività agricole e di pascolo significative e, quindi, non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles (TO-S-01420):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona risulta troncata, a monte e a lato della scaturigine, dalla presenza di una strada sterrata;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

L'area di salvaguardia individuata è tangente all'area di salvaguardia della sorgente *Issard*; all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata è presente un tratto di strada asfaltata e, nel settore di monte della zona di rispetto allargata, alcuni pascoli per una superficie complessiva di circa 4 ettari, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Giolitti - Conca di Bardonecchia (TO-S-01411):

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale; tale zona risulta troncata, a valle, a monte e a lato della scaturigine, dalla presenza del sentiero carrozzabile che collega il ponte pedonale sulla Dora di Bardonecchia a località Campo Smith;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Il settore più a monte della zona di rispetto allargata ricade all'interno del complesso del Forte di Bramafam per circa un'estensione di 1,5 ettari; nel bacino di alimentazione non sono state osservate attività agricole e di pascolo significative e, quindi, non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Hyppolites - Pian del Sole (TO-S-01421):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Le zone di rispetto ristretta ed allargata sono interessate da attività di pascolo lungo i settori di versante in cui si sviluppano le piste sciistiche invernali e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Issard (TO-S-01424):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

L'area di salvaguardia individuata è tangente all'area di salvaguardia della sorgente *Colet de l'Anes*; il settore di monte della zona di rispetto allargata è interessato da attività di pascolo in corrispondenza delle radure in adiacenza all'alpeggio Beatrix e delle radure poste più a valle e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Orgera (TO-S-01413):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività che comportino la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Pereglieu (TO-S-01412):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività che comportino la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Pra Long Alta - Gleise (TO-S-01425):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

L'area di salvaguardia individuata è tangente all'area di salvaguardia della sorgente *Pra Long Bassa*; all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono presenti un tratto di strada sterrata chiusa al traffico veicolare durante il periodo invernale e alcune aree di radura destinate al pascolo estivo e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Pra Long Bassa - Gleise (TO-S-01426):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

L'area di salvaguardia individuata è tangente alle aree di salvaguardia delle sorgenti *Pra Long Alta* e *Selletta*; all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono presenti un tratto di strada sterrata chiusa al traffico veicolare durante il periodo invernale e alcune aree di radura destinate al pascolo estivo e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Selletta - Gleise (TO-S-01426):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

L'area di salvaguardia individuata è tangente all'area di salvaguardia della sorgente *Pra Long Alta*; all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono presenti un tratto di strada sterrata chiusa al traffico veicolare durante il periodo invernale e alcune aree di radura destinate al pascolo estivo e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgenti Pys 1 e Pys 2 - Alta Valle della Rho (TO-S-01414-15):

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; tali zone risultano troncate, a valle e a lato delle scaturigini, dalla presenza di strade sterrate;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività che comportino la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgenti Pys 3 e Pys 4 - Alta Valle della Rho (TO-S-01416-17):

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; tali zone risultano troncate, a valle e a lato delle scaturigini, dalla presenza di strade sterrate;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività che comportino la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgenti Sur les Pys - Alta Valle della Rho (TO-S01428-18):

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

All'interno delle aree di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività che comportino la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Rochemolles - Bassa Valfredda (TO-S-01423):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

All'interno della zona di rispetto ristretta è presente un breve tratto di strada sterrata a servizio di Grange Mouchecuite mentre nella zona di rispetto allargata sono stati individuate abitazioni civili con frequentazione stagionale (Grange Mouchecuite), allacciamenti fognari e fosse settiche, edifici ad uso agricolo di Grange La Croix e alcuni pascoli in corrispondenza delle radure in adiacenza all'alpeggio La Croix e delle radure poste più a valle e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- *“Elaborato n. 4 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2a - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 5 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2b - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 6 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2c - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 20 giugno 2018, ha trasmesso al Comune di Bardonecchia (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di diciassette sorgenti potabili ubicate nel medesimo Comune di Bardonecchia e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Bardonecchia (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 19 luglio 2018, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso le reti afferenti del concentrico e delle borgate approvvigionate dalle stesse e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, complessivamente nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 luglio 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da strade sterrate percorse da autoveicoli molto di rado e chiuse al traffico durante il periodo invernale, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza, alcuni edifici con frequentazione stagionale allacciati e non alla fognatura e quindi, presumibilmente, dotati di fossa imhoff e, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Colet de l'Anes, Hyppolites, Issard, Pra Long Alta, Pra Long Bassa, Selletta e Rochemolles*, porzioni di aree a prato, utilizzate come aree a pascolo principalmente nella stagione estiva, per le quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- in relazione agli edifici che rientrano nella zona di rispetto allargata della sorgente *Rochemolles* che non risultano allacciati alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi, ad esempio l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami;
- in relazione all'utilizzo turistico dell'area, è necessario prevedere protocolli di intervento da attuare a carico del gestore delle piste in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nell'intero bacino di alimentazione delle sorgenti; inoltre, gli eventuali additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste da sci dovranno essere compatibili con l'utilizzo potabile dell'acqua;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne

impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

- deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- in relazione alla possibilità che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'Ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

All'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Clos - Gleyse, Giolitti - Conca di Bardonecchia, Orgera, Pereglieu, Pys 1, Pys 2, Pys 3, Pys 4 - Alta Valle della Rho e Sur les Pys - Alta Valle della Rho* non sono presenti attività agricole né pascoli - essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi e, pertanto, non è stato necessario presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti in ambito montano e collinare non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;

- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le aree di rispetto delle seguenti sorgenti:

- *Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles*, caratterizzata dalla presenza di circa il 18% di praterie rupicole, l'8% di prato pascoli ed il 2% di praterie;
- *Hyppolites - Pian del Sole*, caratterizzata dalla presenza di circa il 22% di praterie ed il 5% di prato pascoli;
- *Issard*, caratterizzata dalla presenza di circa l'11% di praterie rupicole, l'8% di prato pascoli e il 4% di praterie;
- *Pra Long Alta - Gleise, Pra Long Bassa - Gleise e Selletta - Gleise*, caratterizzate dalla presenza di circa il 16% di praterie ed il 15% di prato pascoli;
- *Rochemolles - Bassa Valfredda*, caratterizzata dalla presenza di circa il 22% di praterie, il 14% di praterie rupicole ed il 7% di prato pascoli.

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle aree di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca delle sorgenti che, nel caso specifico, risulta essere di grado elevato, cui corrisponde la Classe A di gestione agricola. I terreni appartenenti a tale Classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44, in data 31 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le diciassette sorgenti potabili – denominate *Clos, Colet de l'Anes, Giolitti, Hyppolites, Issard, Orgera, Perigliu, Pra Long alta, Pra Long bassa, Pys 1, Pys 2, Pys 3, Pys 4, Rochemolles, Sellette, Sur le Pys Sup. 1 e Sur le Pys Inf. 2* – ubicate nel Comune di Bardonecchia (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nella zona di rispetto allargata della sorgente *Rochemolles*; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- dovrà essere compatibile con l'utilizzo potabile dell'acqua l'eventuale impiego di additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste da sci nei bacini di alimentazione delle sorgenti in esame;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Colet de l'Anes, Hyppolites, Issard, Pra Long Alta, Pra Long Bassa, Selletta e Rochemolles*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Colet de l'Anes, Hyppolites, Issard, Pra Long Alta, Pra Long Bassa, Selletta e Rochemolles*, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 20 giugno 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Bardonecchia (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di diciassette sorgenti potabili ubicate nel medesimo Comune di Bardonecchia e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 19 luglio 2018 – prot. n. 00 70654;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 luglio 2018 – prot. n. 65311;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 263, in data 15 ottobre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 16 ottobre 2019 – prot. n. 0003349, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.

61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle diciassette sorgenti potabili – denominate *Clos (Gleyse), Colet de l'Anes - Bassa Valle Rochemolles, Giolitti - Conca di Bardonecchia, Hyppolites - Pian del Sole, Issard, Orgera, Periglieu, Pra Long alta (Gleyse), Pra Long bassa (Gleyse), Pys 1 - Alta Valle di Rho, Pys 2 - Alta Valle di Rho, Pys 3 - Alta Valle di Rho, Pys 4 - Alta Valle di Rho, Rochemolles - Bassa Valfredda, Sellette (Gleyse), Sur le Pys Sup. 1 - Alta Valle di Rho e Sur le Pys Inf. 2 - Alta Valle di Rho* – ubicate nel Comune di Bardonecchia (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:

• “Elaborato n. 4 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2a - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;

• “Elaborato n. 5 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2b - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;

• “Elaborato n. 6 – COMUNE DI BARDONECCHIA – Città Metropolitana di Torino – PROGETTO DEFINITIVO – Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav. 2c - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale) – Scala 1:2.000”;

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia delle sorgenti *Colet de l'Anes, Hyppolites, Issard, Pra Long Alta, Pra Long Bassa, Selletta e Rochemolles*, ricadenti in

Classe A, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nelle zone di rispetto allargate, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nelle zone di rispetto allargate le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni *fosfatiche* e *potassiche* dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bardonecchia (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bardonecchia – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.


e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bardonecchia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nella zona di rispetto allargata della sorgente *Rochemolles*; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- prescrivere al gestore delle piste da sci ricadenti nei bacini di alimentazione delle sorgenti in esame di impiegare eventuali additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste che siano compatibili con l'utilizzo potabile dell'acqua.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Fto Paolo Mancin

Allegato



| Punto acqua | | | Area di Salvaguardia | | | Partecole catastali interamente ricadenti | | | Partecole catastali parzialmente ricadenti | | |
|-------------|------------|------|----------------------|---------|-------------------|---|---------|-------------------|--|---------|-----|
| Nome | ID-Prov. | tipo | Foglio | Mappale | Usa | Foglio | Mappale | Usa | Foglio | Mappale | Usa |
| Pys 1 | TO-S-01414 | ZTA | | | | 35 | 2-4 | E - Zona Agricola | | | |
| | | ZRR | | | | 35 | 2-4 | E - Zona Agricola | | | |
| | | ZRA | 20 | 3 | E - Zona Agricola | 35 | 2-4 | E - Zona Agricola | | | |
| | | | 35 | 18 | E - Zona Agricola | | | | | | |
| | | 36 | 1 | | | | | | | | |



LEGENDA

Centri pericolo - Classificazione secondo DPGR n.15/R 11/12/06 All. A Cap. 6

GRUPPO 1 - Attività agricole e di verde pubblico
 Aree a prevalente valorizzazione pastorale, potenzialmente o saltuariamente adibite a pascolo


GRUPPO 4 - Infrastrutture e aree edificate
 Viabilità principale e secondarie

Centri pericolo non classificati
 Edifici potenziali centri di pericolo di tipo 2 (fosse Imhoff), 4 (parcheggi o locali interrati, cisterne per idrocarburi interrati)

Area di Salvaguardia
 Limite ZTA
 Limite ZRA
 Limite ZRR

Altri simboli
 Sorgenti
 Limite dell'area di censimento dei centri pericolo
 Limite comunale

| Punto acqua | | | Area di Salvaguardia | | | Partecole catastali interamente ricadenti | | | Partecole catastali parzialmente ricadenti | | |
|---------------|------------|------|----------------------|---------|-------------------|---|---------|-------------------|--|---------|-----|
| Nome | ID-Prov. | tipo | Foglio | Mappale | Usa | Foglio | Mappale | Usa | Foglio | Mappale | Usa |
| Sur les Pys 1 | TO-S-01428 | ZTA | | | | 36 | 2 | E - Zona Agricola | | | |
| | | ZRR | | | | 36 | 2 | E - Zona Agricola | | | |
| | | ZRA | 36 | 2 | E - Zona Agricola | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



Autorità d'ambito Torinese Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 Sede Legale Corso XX Febbraio 14 - 10127 Torino
 Tel. 011-4641111 - Fax 011-4581373
 Capitale Sociale Istituzionale di 245.000.000,00
 C.F. - P.I.A. e Registro delle Imprese di Torino 0793746016
 sito: www.amtor.it e-mail: info@amtor.it

smat gruppo

PROG. 5412
COMUNE di BARDONECCHIA
 Città metropolitana di Torino

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Bardonecchia (To) in ottemperanza al DGPR 11 dicembre 2006, 15/R

Tav 2b - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti idropotabili di Bardonecchia (su Mappa Catastale)

| Rev. | Data | Redazione | Verifica | Autorizzazione | Modifiche |
|------|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| B | maggio 2018 | R. Tori | - | - | - |

Il Committente:
smat gruppo Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:
 Dott. Geol. Riccardo Tori

Collaboratori:

Stampa e firma del professionista
 R. TORI
 08/05/2018
 14:18:21
 N. 509

Archivio file: EGT16-11_5-CHG
 Elaborato n.: 5
 Scala: 1:2'000

